

## Sommario

Parte prima .....	1
Premessa .....	1
Definizione e inquadramento .....	2
Parte seconda .....	8
Criticità e aspetti organizzativi .....	8
Parte terza .....	10
Esempi di operazioni con parti correlate.....	10
Parte quarta.....	14
Il ruolo del Collegio sindacale .....	14
Il ruolo degli Amministratori indipendenti .....	15
Aspetti fiscali .....	16

## Parte prima



## Premessa

Le operazioni con **parti correlate** in ambito societario sono state oggetto, in questi ultimi anni, ad un cospicuo **intervento** sia da parte del **legislatore**, sia da parte degli organismi di controllo (**Consob** e **Banca d'Italia**), colmando un vuoto che esisteva nella realtà societaria italiana rispetto alle altre economie avanzate.

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

A mio parere tuttavia l'argomento **non** è stato completamente assimilato e metabolizzato né dalla maggior parte delle società che fanno parte dell'universo delle **PMI nazionali** né dai professionisti che esercitano attività di controllo societario (**Collegio sindacale** in primis). Fanno eccezione le PMI che applicano gli IAS International accounting standard), ovvero quelle che sono sotto il controllo di Consob o Banca d'Italia, esse infatti hanno trovato maggiori riferimenti e/o istruzioni da parte degli organi di controllo.

La platea delle società interessata ad un approfondimento è pertanto, a mio parere, formata da un consistente gruppo di molte **decine di migliaia** di unità, che forma l'ossatura del tessuto economico nazionale, per queste società l'argomento delle parti correlate resta infatti poco noto e poco argomentato nella prassi societaria.

Ritengo pertanto opportuno, con questo articolo, spendere qualche considerazione in proposito.

### Definizione e inquadramento

L'**articolo 2427** del codice civile , primo comma, il numero 22-bis) recita:

“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... (omissis) 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Il legislatore rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea e in particolare al **principio contabile IAS 24** relativo all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Infatti stabilisce il 1<sup>a</sup> comma dell'art 2427 del cod civile che:

“Ai fini **dell'applicazione** del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "**parte correlata**" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”, di fatto si tratta degli IAS

Questo è pertanto un caso tipico in cui il legislatore effettua uno specifico **rinvio a norme tecniche** adottate in ambito europeo

Le direttive UE che hanno introdotto gli IAS hanno anche precisato che, al fine di migliorare gli standard qualitativi delle società, l'obbligo di divulgazione e pubblicità deve essere **esteso** dalle operazioni intercorrenti fra società controllate e collegate, anche ad altri tipi di **parti correlate**. Ciò vale anche per le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Fra le parti correlate si citano: i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse alle normali condizioni di mercato.

Appare chiaro che in queste situazioni possono esistere **conflitti di interesse** fra le parti in causa. Si ricorda che il conflitto di interessi viene definito come una condizione che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa.

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

I rapporti con le parti correlate sono dunque definiti dallo IAS 24. Esso al par 9 definisce come parte *correlata* una persona o un'entità *correlata* a quella che redige il bilancio ("reporting entity"). **Una parte è correlata** a un'entità **se**:

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

(i) **controlla l'entità, ne è controllata**, oppure è **sotto comune controllo** (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);

(ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter **esercitare un'influenza** notevole su quest'ultima;

(iii) **controlla congiuntamente** l'entità ;

(b) la parte è una **società collegata** (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;

(c) la parte è una **joint venture** in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);

(d) la parte è uno dei **dirigenti** con **responsabilità strategiche** dell'entità o della sua controllante;

(e) la parte è uno **stretto familiare** di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto ;

(g) la parte è un **fondo pensionistico** per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Un'operazione con una parte correlata consiste in un **trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni** fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano **familiari stretti** di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone a carico del soggetto o del convivente.

Il controllo è il **potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali** di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

**L'influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla **sostanza del rapporto** e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Al fine di inquadrare correttamente la casistica delle operazioni con una parte correlata, definite come un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ci viene in aiuto l'appendice di **aggiornamento all'OIC 12**. Come noto OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è l'Ente italiano che emette i principi contabili nazionali. La citata appendice di aggiornamento all'OIC 12 ci ricorda che il legislatore e lo IAS 24 hanno scelto di prevedere l'obbligo di informativa, con riferimento a importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio, solo in quei casi in cui le operazioni sono:

- **rilevanti**, e
- **non concluse a normali condizioni di mercato**.

Per l'identificazione delle **operazioni di importo rilevante** si deve fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l'altro, precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per quanto riguarda le **normali condizioni** di mercato si precisa che né la normativa nazionale né quella internazionale danno una definizione di "normali" condizioni di mercato. Per dirimere i dubbi derivanti dall'interpretazione dei criteri necessari per determinare quando un'operazione è effettuata a normali condizioni di mercato, possiamo far riferimento alla relazione illustrativa al DLgs. 173/2008 che ha precisato che per normali condizioni di mercato devono intendersi **non solo** quelle attinenti al **prezzo dell'operazione**, ma anche quelle attinenti alle **motivazioni** che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi. Le condizioni di mercato comprendono inoltre le modalità di svolgimento dell'operazione: è necessario pertanto prendere in considerazione i termini di pagamento e lo svolgimento di attività accessorie solitamente non previste.

A chiarimento di quanto sopra, un esempio di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale ricorre l'obbligo di informativa, può essere quello di operazioni (cessioni/acquisti) tra parti correlate (es. imprese controllate/collegate) effettuate a prezzi di mercato, ma a **condizioni di pagamento che non riflettono** le normali condizioni di mercato, ovvero le condizioni che normalmente l'impresa sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

Può essere utile a questo punto introdurre **alcuni elementi** indicati nel **regolamento CONSOB** relativo alle parti correlate, ai fini della identificazione della rilevanza delle operazioni, ancorché il regolamento sia rivolto alle società che emettono titoli su mercati regolamentati e alle società soggette al TUF – Testo unico sulla finanza. Il regolamento precisa che dovrebbero sussistere **procedure interne societarie** che individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fornendo nel contempo alcune linee guida.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono individuate come quelle in cui almeno uno dei seguenti **indici di rilevanza**, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore ad una determinata **soglia** (Consob individua una soglia del 5%):

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

a) Indice di rilevanza del **controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)

b) Indice di rilevanza **dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società;

c) Indice di rilevanza delle **passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società;

Dalla lettura dello **IAS 24**, inoltre, si individuano, come utile riferimento, alcuni **esempi** per l'identificazione delle **tipologie di operazioni** delle quali, ai sensi del D.Lgs. n. 173/2008 deve essere fornita l'informativa se effettuate con parti correlate, se rilevanti ed ove non concluse a normali condizioni di mercato:

a) **acquisti o vendite** di beni (finiti o semilavorati);

b) acquisti o vendite di **immobili** ed altre attività (es. impianti, macchinari, marchi, brevetti);

c) prestazione od ottenimento di **servizi**;

d) **leasing**;

e) trasferimenti per **ricerca e sviluppo**;

f) trasferimenti a titolo di **licenza**;

g) trasferimenti a titolo di **finanziamento** (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);

h) clausole di **garanzia o pegno**;

i) **estinzione di passività** per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;

j) **retribuzioni** dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Un'ulteriore informazione richiesta riguarda i cosiddetti "**accordi fuori bilancio**". Si tratta di accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale, ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi, la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Il legislatore ha aggiunto, per gli accordi fuori bilancio, **all'art 2427** il numero **22-ter**, che prevede che nella nota integrativa si deve indicare: "22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

Il legislatore non ha indicato la tipologia di accordi che potrebbero rientrare tra gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. La Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più **società veicolo (SPE, Special Purpose Entities)** e di attività off-shore

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei "considerando") sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di "**factoring pro-solvendo**"
- **accordi combinati** di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al **deposito di merci**;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a **prescindere** dal **ritiro** o meno della merce ;
- intestazioni patrimoniali tramite **società fiduciarie** e trust ;
- **beni impegnati**;
- disposizioni di **leasing operativo**;
- **outsourcing** (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe. In base al nuovo numero 22-ter dell'articolo 2427 cod. civ.,

le **informazioni** relative agli accordi fuori bilancio riguardano:

- natura; e
- obiettivo economico con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,

a condizione che rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e che l'indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

A **chiusura** del **paragrafo** può essere utile introdurre il seguente sintetico prospetto, ricavato dal sito di Borsa italiana, che riepiloga chi sono le parti correlate secondo lo IAS 24, con le precisazioni di CONSOB

## Chi sono le "parti correlate"

La necessità di difendere i diritti degli azionisti di minoranza delle società ha portato a definire chi sono le "parti correlate" nei Principi contabili internazionali o IAS (International Accounting Standards), in particolare nello IAS 24; in Italia la Consob ha ulteriormente raffinato quelle definizioni

### Secondo lo IAS 24

-  Persona o entità che ha il controllo della società, anche se congiunto
-  Persona o entità che ha notevole influenza sulla società
- Dirigente con responsabilità strategiche nella società

### Precisazioni della CONSOB

Chi possiede direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto



Familiari stretti delle persone che controllano o hanno influenza notevole



Familiari stretti dei dirigenti con responsabilità strategiche



### SOCIETA'



Società dello stesso gruppo (controllante, controllata o solo facente parte)



In ogni caso per stabilire controllo o influenza si considerano i rapporti diretti e indiretti, anche attraverso controllate, fiduciari e interposte persone

Entità collegata o in joint venture con la società



Entità in joint venture di una terza controparte, anch'essa collegata o in jv con la società

Operazioni di maggiore rilevanza (controvalore oltre il 5% del patrimonio o dell'attivo della società)



Piano di benefici a fine lavoro per i dipendenti della società o di entità ad essa correlata



Datori di lavoro che sponsorizzano un piano di benefici previdenziali



Fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata



## Parte seconda

### Criticità e aspetti organizzativi

Bisogna preliminarmente riconoscere che le operazioni con parti correlate, riconosciute e disciplinate dalla normativa civilistica, fiscale e dai principi contabili come indicato in questo articolo, sono ormai diventate **attività istituzionalizzate** e contribuiscono sovente alla lubrificazione degli ingranaggi dei **gruppi aziendali** operanti anche a livello internazionale. Tali operazioni **possono prevedere**, tra le altre: la condivisione di asset e di risorse di vario genere, accordi che consentono lo sfruttamento, a livello di gruppo, dei benefici derivanti da economie di scala, accordi per la condivisione di servizi, finanziamenti inter-company e altre tecniche di gestione della tesoreria.

Nonostante la percezione negativa che si è creata negli ultimi anni, a seguito dei numerosi **scandali** in cui spesso le operazioni con parti correlate hanno **giocato un ruolo centrale**, è bene precisare che esse svolgono un'importante funzione nello svolgimento dell'attività d'impresa. In generale, **non è possibile escludere** a priori l'esistenza di un **interesse legittimo** della società a realizzare operazioni con parti correlate. Esse possono essere viste, in alcuni casi, come **transazioni efficienti** volte a soddisfare determinate esigenze della società, quali la necessità di una forma alternativa di remunerazione per i manager, ovvero di ottenere dei servizi "su misura" che possono essere più efficientemente forniti da un insider. In linea con questa impostazione, molte società sostengono di effettuare operazioni con parti correlate e non correlate a condizioni molto simili, negando che il potenziale conflitto di interessi incrementi i costi di agenzia e che anzi, tali operazioni possano generare dei benefici in virtù della fiducia riposta nella controparte.

Bisogna tuttavia tenere presente che esistono delle **insidie intrinseche** alle operazioni con parti correlate, per queste infatti spesso **la linea, che separa** ciò che è legittimo da ciò che non lo è, risulta **labile**. Nel recente passato, sono state proprio le operazioni con parti correlate ad aver giocato un ruolo chiave nelle vicende legate ai **maggiori scandali societari**, che hanno intaccato la fiducia degli investitori nel mercato dei capitali. Negli ultimi anni, in molte frodi contabili di forte impatto economico e sociale (ad esempio Enron, Refco, Cirio, Parmalat) si è osservato infatti il coinvolgimento di operazioni con parti correlate

Assume pertanto rilevanza su come la **Direzione** della **società**, che ha la responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con esse, **adotti idonee procedure** sull'argomento. Questa responsabilità richiede infatti che la Direzione adotti un sistema di controllo interno atto ad assicurare che tali operazioni siano adeguatamente identificate nel sistema informativo aziendale ed evidenziate a livello di **informativa** verso **tutti gli stakeholders**. Ciò significa definire principi che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, nonché rafforzare i relativi presidi interni.

E' pertanto auspicabile una **trasparenza periodica**, non realizzabile tramite la sola corretta esposizione in bilancio, delle operazioni rilevanti, ad esempio mediante una diffusione di un documento dopo la delibera di approvazione, che indichi per ciascuna operazione con parti correlate: (a) caratteristiche, (b) motivazioni, (c) modalità determinazione corrispettivo, (d) pubblicazione di eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti



## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

A questo proposito sarebbe anche opportuno che la società emani e adotti **procedure** che definiscano le **modalità di approvazione ed esecuzione** delle operazioni poste in essere con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime.

Le società che intendano istituire al proprio interno una **procedura formale di rilevazione e monitoraggio** delle operazioni con le Parti Correlate potrebbero, in linea generale, agire con i **passaggi di seguito indicati**, tenendo presente di delegare la tenuta e l'esecuzione delle procedura a soggetti diversi rispetto a quelli che potrebbero trovarsi nella condizione di parte correlata:

1. **Raccolta dell'elenco delle Parti Correlate.** E' questa la prima operazione da svolgere: si tratta infatti di predisporre un elenco di tutti i soggetti inclusi nel perimetro delle Parti Correlate della Società. Le informazioni da raccogliere possono essere sintetiche. L'elenco sarà oggetto di aggiornamento periodico.
2. **Verifica (inventario) delle operazioni** con parti correlate effettuate nell'esercizio. E' possibile effettuare questa operazione alla fine dell'esercizio in occasione della predisposizione del bilancio, ovvero cercare di intercettare le operazioni in corso di esercizio: in tal caso occorre predisporre una idonea procedura di censimento.
3. **Verifica della rilevanza** delle operazioni nonché delle condizioni di esecuzione delle operazioni. Sarà necessaria pertanto una verifica **caso per caso**: (a) della rilevanza di ciascuna operazione , attraverso appositi parametri di significatività; (b) verifica che le operazioni non siano state effettuate a normali condizioni non di mercato Si ricorda che per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi allo stesso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.
4. **Raccolta di informazioni** adeguate per le sole operazioni che risulteranno sia rilevanti che effettuate non a condizioni di mercato
5. Fornire **adeguata informativa** a livello di bilancio e agli organi preposti al controllo (Collegio sindacale in primis)

## Parte terza



### Esempi di operazioni con parti correlate

A causa dell'estrema varietà della tipologia delle operazioni con parti correlate, si ritiene utile indicare di seguito una serie di **esempi illustrativi**. Vale la pena di ricordare che, nel valutare le operazioni con parti correlate, di qualunque tipologia esse siano, bisogna sempre avere presente la loro **significatività** in rapporto agli importi societari in gioco. Ciò può essere effettuato con lo stabilire delle **soglie** di significatività, rapportando i valori delle operazioni societarie con parti correlate alle principali grandezze di bilancio

#### **Vendita di merci a società correlate tramite stretti familiari**

Si consideri, ad esempio, la vendita di merci da parte di una società A nei confronti di una società B. Il socio di controllo della società A è uno stretto familiare del socio di controllo della società B. In considerazione delle definizioni fornite da entrambe le versioni del principio contabile IAS 24, le due società risultano reciprocamente correlate

Un'impostazione analoga riguarda, naturalmente, le **prestazioni di servizi** tra le due società.

#### **Prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità strategiche**

Si prende in esame in caso in cui il dirigente strategico della società capogruppo A sia anche socio di controllo della società B, qualora le due società stipulino un contratto, si origina un rapporto di correlazione

#### **Finanziamenti**

Prima situazione. Caso di erogazione di finanziamento infruttifero da parte di un socio persona fisica nei confronti della propria controllata.

Seconda situazione. La società A detiene una partecipazione in B. La società A concede un finanziamento che il sistema bancario non avrebbe concesso alla società B. Le condizioni del prestito sono inoltre migliori

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI

(in termini di tasso di interesse) a quelle di mercato. Dato che la società B è stata ritenuta dal sistema bancario non dotata di un'autonoma capacità di credito, la relazione di partecipazione fra A e B è risultata determinante. Qui si evidenzia una significativa distorsione della situazione economica e finanziaria delle due società. Infatti, A ha concesso un credito con un alto profilo di rischio e tale credito non produce interessi a tassi di mercato.

### Distacco di personale

Nell'ipotesi di dislocamento di dipendenti da parte della società controllata A nei confronti della controllata B senza l'addebito di alcun corrispettivo nei confronti di B. Il costo (prezzo) del distacco del personale si configura pertanto come un rapporto fra parti correlate

### Vendita prodotti


La società A vende prodotti alla società correlata B alle condizioni rappresentate nella tabella sotto riportata. La relazione fra A e B ha portato a un'alterazione delle normali condizioni economiche e ad una distorsione sul risultato economico. Nel caso di vendite di prodotti è possibile prevedere anche un'altra situazione: vendita di merci a una correlata con pagamento non effettuato in tempi "normali".

	Operazione effettuata con B a condizioni non di mercato	Operazione (se) effettuata a condizioni di mercato
Ricavi di vendita	1.000	1.300
Costi complessivi	(1.200)	(1.200)
RO	(200)	100

### Situazione complessa di rapporti societari

La seguente tabella riporta taluni casi ricorrenti che individuano (o meno) parti correlate con riferimento all'ambito di applicazione. Collegata 1 Controllata D Collegata 4 DRS A X Y Controllata E Controllata B Controllata C joint venture Alfa Collegata 3 DRS Collegata 5 B Collegata 2 Capogruppo A

## Le operazioni con parti correlate nelle PMI



### Legenda

– Capogruppo A: società di capitali tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991.

– Controllate B e C: società di capitali controllate dalla capogruppo A ai sensi dell’art. 2359, n. 1, cod. civ.

– Collegata 15: società sottoposte a influenza notevole da parte dei detentori di partecipazioni indicati nel diagramma (DRSA, A, DRSB, Y, C).


– Joint venture Alfa: società consortile sottoposta al controllo congiunto di C. – X: socio persona fisica che detiene una partecipazione di controllo nella società A. – Y: stretto familiare del socio X. – DRS A: dirigente con responsabilità strategiche nella Capogruppo A. – DRS B: dirigente con responsabilità strategiche nella Controllata B.

– Controllata D: società di capitali controllata da DRS A ai sensi dell’art. 2359, n. 1, cod. civ.

– Controllata E: società di capitali controllata dal soggetto Y.


### Partecipazioni societarie e di soci persone fisiche – caso 1

Nel caso indicato in tabella, il sig. Rossi rappresenta una parte correlata in Alfa s.p.a. in quanto persona fisica che detiene un’influenza notevole su Alfa. H s.p.a. sig. Rossi Alfa s.p.a 70% 30%



**Partecipazioni societarie e di soci persone fisiche – caso 2**

Il sig. Rossi e la sig.ra Rossi sono marito e moglie. Il sig. Rossi è direttore generale di A. B è una parte correlata di A (anche se la sig.ra Rossi detenesse una partecipazione significativa – per esempio, 25%). sig. Rossi A s.p.a 0% sig.ra Rossi B s.p.a 100%



**Partecipazioni societarie e di soci persone fisiche – caso 3**

Il sig. Verdi e la sig.ra Verdi sono marito e moglie. La situazione è la seguente: sig. Verdi A s.p.a 25% sig.ra Verdi B s.p.a 30%. Le due partecipazioni consentono un’influenza significativa. A è parte correlata di B.



**Dirigenti con responsabilità strategiche**

Sono considerate parti correlate di un’entità i dirigenti con responsabilità strategiche (amministratori, key managers) nonché gli stretti familiari di tali soggetti. Nel caso specifico il sig. Neri è un key manager nella società A e contemporaneamente è socio della società B, le società A e B sono tra loro parti correlate.

## Parte quarta



### Il ruolo del Collegio sindacale

In primo luogo il Collegio sindacale dovrà ottenere, dagli organi amministrativi della società, le **informazioni** relative alle parti correlate e **controllarne la completezza e l'attendibilità**; dovrà inoltre verificare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente autorizzate dall'organo amministrativo. Per fare ciò il Collegio sindacale dovrà riscontrare la presenza di idonee procedure interne dirette a regolamentare i rapporti con le parti correlate, ed il loro concreto e corretto funzionamento.

Sarà inoltre necessario che il Collegio sindacale presti attenzione nel caso in cui vi siano **operazioni particolari**, quali:

- operazioni con condizioni finanziarie **non standard**;
- operazioni **atipiche**;
- operazioni contabilizzate in modo **anomalo**;
- operazione prive di corrispettivo o con corrispettivo **non congruo**.

In caso di **operazioni atipiche** o **inusuali** con parti correlate il Collegio sindacale deve valutare la loro congruità e rispondenza all'interesse sociale focalizzando l'attenzione sui soggetti coinvolti nell'operazione, sul suo ammontare, sulla valutazione degli effetti sul Conto economico e sulla situazione finanziaria, sulle modalità di assunzione della delibera, con particolare attenzione all'esercizio delle deleghe, sull'eventuale esistenza di garanzie e rispetto della normativa sul conflitto d'interesse.

Si precisa peraltro che il controllo che il Collegio sindacale è chiamato ad effettuare è essenzialmente un **controllo ex-post** sulla conformità delle procedure alle norme, per assicurare la trasparenza e la correttezza formale e sostanziale delle stesse, riferendone in assemblea, qualora vengano riscontrate anomalie.

Il Collegio sindacale può anche rilasciare **un'opinione** sulla **legittimità** delle procedure e sull'interesse delle società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle

condizioni applicate, anche prima della loro formale delibera. In tal caso il parere, non vincolante, dell'organo di controllo si affiancherebbe, senza sostituirlo, a quello espresso dall'organo amministrativo.

Per **operazioni atipiche e/o inusuali** si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono **dar luogo a dubbi** in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Si precisa peraltro che le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche

### **Il ruolo degli Amministratori indipendenti**

Sul tema delle operazioni con parti correlate è inoltre certamente centrale della posizione attribuita agli amministratori indipendenti, ai quali può essere **affidata** la **responsabilità** di seguire le trattative e svolgere la relativa istruttoria in connessione alle operazioni con parti correlate. Il ruolo attribuito agli amministratori indipendenti è benvenuto, tenuto conto che un loro coinvolgimento diretto nelle diverse fasi delle operazioni con parti correlate dovrebbe **ridurre il rischio** che queste siano sbilanciate a favore degli amministratori interessati o del gruppo di controllo. Infatti, l'affidamento della conduzione dell'intera operazione agli amministratori indipendenti è cosa ben diversa dal dover esprimere un parere *ex post* dinnanzi a un'operazione definita in tutti i suoi aspetti dagli amministratori esecutivi.

E' da considerarsi indipendente l'amministratore che non intrattiene né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente relazioni tali da condizionarne nel presente la sua autonomia di giudizio.

L'amministratore **indipendente** :

- ✓ **non** deve possedere **azioni della società** in misura tale da consentirgli di esercitare il controllo sulla stessa, o comunque in misura tale da interferire con la sua indipendenza;
- ✓ **non** deve ricoprire altre **cariche** che lo pongano in conflitto di interessi con la società;
- ✓ **non** deve ricoprire la carica di amministratore della società per **periodi di tempo** tali da consentire l'instaurazione di legami che svincolano la sua indipendenza;
- ✓ **non** deve essere, o essere stato, **dipendente** della società, o di una sua affiliata o sussidiaria;
- ✓ **non** deve fornire o aver fornito alla società o a una sua affiliata o sussidiaria, **alcun servizio o prodotto**, o essere dipendente di un'impresa che li fornisce o li ha forniti;
- ✓ **non** deve essere **parente** o **affine** di alcun amministratore o azionista di controllo della società.

**E' opportuno** che gli amministratori indipendenti non siano sistematicamente coinvolti nella gestione corrente ma solo su specifiche e circostanziate operazioni rilevanti senza perdere pertanto l'indipendenza e la qualifica di non esecutivi.

## Aspetti fiscali

Le **motivazioni** dell'amministrazione finanziaria nei confronti delle operazioni con parti correlate sono evidentemente **differenti** da quelle fino ad ora indicate; esse si concentrano soprattutto sulla possibilità che queste operazioni **dirottino quote di utili** soggetti a tassazione verso regimi di tassazione più favorevoli, al solo scopo di eludere la legge.

La **normativa** è contenuta negli articoli 167 e 168 del TUIR e nella circolare 51/E del 6-10-2010 dell'Agenzia delle Entrate. Queste norme e i relativi chiarimenti hanno fornito un quadro di riferimento per le cd. **CFC (Controlled Foreign Companies)**, nell'ottica di operare un restringimento delle possibilità di arbitraggio internazionale verso regimi che possano favorire disparità di trattamento. Si tratta delle società che operano nei cosiddetti paradisi fiscali (o paesi black list)

Inoltre, al fine di contrastare il **fenomeno elusivo** dell'intestazione "**fittizia**" a società di **beni utilizzati a titolo personale** dai soci o dai loro familiari, anche con forme di finanziamento o capitalizzazione sono state emanate un'altra serie di disposizioni. Queste riguardano i soggetti, che esercitano attività di impresa, i quali devono comunicare all'agenzia delle entrate i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente

Quindi **ad esempio**, ipotizzando che una società possieda un determinato bene e che lo stesso venga messo a disposizione di un socio o di un suo familiare, le norme prevedono che, a fronte di tale utilizzo, la società debba ricevere dal socio o dal suo familiare un corrispettivo e che tale corrispettivo sia allineato a quelli di mercato. In caso contrario, si configura un reddito in capo al socio e un costo indeducibile in capo alla società.

**Angelo Fiori – dicembre 2015**

**Dottore Commercialista e revisore contabile dei conti, esperienza professionale quarantennale in campo amministrativo, con focus principale sulla revisione contabile e sulle valutazioni d'azienda e di strumenti finanziari.**



**Articolo pubblicato a puntate, in novembre e dicembre 2015, sulla rivista internet "MySolutionPost" (per dottori commercialisti)**